

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012**  
**581/2012/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2013, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. MODIFICHE DEL TIT E DELLA RTDG**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 dicembre 2012

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- legge 7 marzo 1996, n. 108;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (di seguito: decreto legge 74/12);

- il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la decisione della Commissione Europea 19 novembre 2009, 2010/460/CE (di seguito: decisione della Commissione Europea 2010/460/CE);
- la decisione della Commissione Europea 23 febbraio 2011, 2011/746/UE (di seguito: decisione della Commissione Europea 2011/746/UE);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 novembre 2012 (di seguito: decreto 20 novembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione 231/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la deliberazione 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, n. 188/08 (di seguito: deliberazione 188/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013

- (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2010, ARG/elt 109/10;
  - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
  - la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014, approvata con deliberazione ARG/gas 119/10 ;
  - la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/com 87/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 87/11);
  - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
  - il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
  - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/com 201/11 (di seguito: ARG/com 201/11);
  - la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 350/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 350/2012/R/eel);
  - l’Allegato A alla deliberazione 350/2012/R/eel, che sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2012, 383/2012/R/com (di seguito: deliberazione 383/2012//R/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 502/2012/R/com (di seguito: deliberazione 502/2012/R/com);
  - il parere dell’Autorità 13 dicembre 2012, 535/2012/l/eel (di seguito: parere 535/2012/l/eel);
  - la deliberazione 20 dicembre 2012 dell’Autorità 565/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 565/2012/R/eel);
  - la deliberazione 28 dicembre 2012, 574/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2012/R/eel);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 31 ottobre 2012, 453/2012/R/com (di seguito: documento per la consultazione 453/2012/R/com);
  - il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 503/2012/R/com (di seguito: documento per la consultazione 503/2012/R/com);
  - la nota trasmessa dalla Sogin all’Autorità in data 6 dicembre 2012 (prot. Autorità 40097 del 6 dicembre 2012) (di seguito: nota 6 dicembre 2012);
  - la comunicazione dell’Autorità al Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. 40017 del 6 dicembre 2012;
  - la comunicazione trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prot. 8629 del 14 dicembre 2012 (prot. Autorità 42321 del 19 dicembre 2012);

- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) prot. n. P20120227535 del 14 dicembre 2012 (prot. Autorità 43509 del 27 dicembre 2012);
- le comunicazioni del GSE del 19 dicembre 2012 (prot. Autorità 43522 del 28 dicembre 2012) e del 20 dicembre 2012 (prot. Autorità 43521 del 28 dicembre 2012).

**CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore elettrico

- la domanda di energia elettrica, nel corso del 2012, ha registrato una dinamica negativa rispetto all'anno precedente, con una conseguente riduzione del gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh;
- con riferimento all'anno 2013, anche sulla base delle stime dell'andamento dell'economia italiana, permangono incertezze sull'evoluzione della domanda elettrica
- il documento per la consultazione 453/2012/R/com, relativamente al riconoscimento delle agevolazioni per le popolazioni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e successivi (di seguito: agevolazioni per le popolazioni terremotate), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, prevede l'applicazione di uno sconto sul pagamento degli oneri generali da parte dei beneficiari delle medesime agevolazioni; e che, considerati i volumi presumibilmente coinvolti, dette agevolazioni riducono ulteriormente il gettito delle componenti tariffarie rispetto a quanto già evidenziato nei precedenti aliena;
- l'Autorità, ai sensi della legge 481/95, ha richiesto al Governo indirizzi in relazione al dimensionamento delle agevolazioni da riconoscere alle utenze interessate dai citati eventi sismici da porre a carico della generalità dell'utenza;;
- con la nota 6 dicembre 2012, la Sogin ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento del piano finanziario per il 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08, evidenziando l'esigenza di ottenere dalla Cassa ulteriori erogazioni, a titolo di acconto;
- con deliberazione 574/2012/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento degli oneri nucleari per l'anno 2012 e per il periodo 2013-2016;
- con la deliberazione 383/2012/R/com, l'Autorità, tenuto conto del nuovo quadro normativo in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della sua migliore prevedibilità in termini di ricaduta economica sulle tariffe, atteso che si sta completando un processo di ottimizzazione della sincronizzazione dei flussi finanziari tra Cassa e GSE, ha ritenuto opportuno pianificare in una prospettiva di medio termine l'aggiornamento della componente tariffaria A3, con l'obiettivo di:
  - a) garantire la copertura della prevista crescita degli oneri in capo al conto A3 nel corso del 2013;
  - b) ottenere, nel corso del medesimo anno 2013, un gettito adeguato a compensare anche il già richiamato deficit accumulato dal conto A3, formatosi prevalentemente nel periodo 2009-2011 relativamente alle competenze anteriori al 2012, al fine di consentire il progressivo

riequilibrio dei conti di gestione istituiti presso la Cassa e di rendere più trasparente l'effettivo peso della componente A3;

- con la suddetta deliberazione l'Autorità ha pertanto previsto un percorso di adeguamento graduale del valore della componente tariffaria A3, fino a fine 2013, con incrementi a cadenza trimestrale delle aliquote unitarie della medesima componente, programmati sulla base della vigente normativa in materia;
- le previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa relativamente alle stime del fabbisogno di competenza 2013 risultano superiori alle prime previsioni elaborate lo scorso ottobre dall'Autorità, evidenziando un maggior onere annuo atteso pari ad oltre 600 milioni di euro;
- le previsioni del GSE relativamente al fabbisogno economico per il 2013 appaiono molto conservative in merito:
  - a) al riconoscimento delle deroghe di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto 20 novembre 2012 ai valori del consumo specifico ai fini del costo evitato di combustibile, di cui al provvedimento CIP 6/92 (di seguito: CEC), come fissati all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto;
  - b) all'onere connesso al ritiro dedicato, anche considerato l'andamento dei medesimi oneri negli anni precedenti;
- con il recente parere 535/2012/I/eel l'Autorità ha formulato, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 99/09, una proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione delle modalità per l'aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del CEC;
- le previsioni del GSE relativamente al fabbisogno economico del conto A3 non tengono conto del risparmio conseguente ad una eventuale applicazione dei criteri esposti nel sopraccitato parere 535/2012/I/eel, che per il medesimo anno 2013 è stimabile dell'ordine di circa 400 milioni di euro in riduzione rispetto a quanto stimato per l'anno 2012;
- la contrazione dei gettiti delle componenti tariffarie a seguito della riduzione dei consumi e delle agevolazioni per le popolazioni terremotate comporta un ulteriore incremento del fabbisogno del conto alimentato dalla componente tariffaria A3;
- il percorso di aggiornamento della componente tariffaria A3 delineato nella deliberazione 383/2012/R/com risente delle dinamiche sopra evidenziate;
- l'articolo 34, comma 2, del decreto legge 179/12 prevede che le somme ancora da restituire alla Cassa in attuazione delle decisioni della Commissione Europea 2010/460/CE e 2011/746/UE sono versate dalla stessa Cassa all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione;
- il recupero delle suddette somme non può pertanto concorrere a garantire la disponibilità del conto di cui al comma 47.1, lettera c), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria A4, in base alla normativa allora vigente;
- gli oneri posti in capo al conto A4 per gli anni 2012 e 2013 sono previsti in aumento rispetto a quelli registrati negli anni precedenti; e che il gettito della medesima componente risulta insufficiente a sostenere detto aumento;

- con deliberazione 565/2012/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro, definito le partite economiche di competenza 2011 relativamente al meccanismo di garanzia del livello di ricavo riconosciuto per il servizio di trasmissione di cui alla deliberazione ARG/elt 188/08 (di seguito: oneri garanzia dei ricavi), a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera g), del TIT (di seguito: conto UC3), per un importo pari a 75,8 milioni di euro;
- in relazione alla già ricordata contrazione dei consumi elettrici nell'anno 2012, gli oneri garanzia dei ricavi di competenza del medesimo anno sono previsti in significativo aumento rispetto all'anno 2011;
- gli oneri derivanti dalle agevolazioni per le popolazioni terremotate relativamente agli sconti sui corrispettivi per la trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, secondo quanto previsto dal documento per la consultazione 235/2012/R/com saranno posti in capo al conto UC3;
- il gettito della componente tariffaria UC3 risulta inadeguato a sostenere il previsto aumento degli oneri sopra delineato;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, prevede "misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare";
- l'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
- con deliberazione ARG/com 201/11, l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2012 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, fissandola pari a 0,0175 centesimi di euro/kWh;
- in coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione ARG/com 201/11, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2011 - novembre 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2011 - novembre 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari al 3,0%;
- con deliberazione 231/04, l'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10, l'Autorità ha definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;
- l'articolo 6, della deliberazione ARG/elt 242/10, ha definito le componenti A, UC e MCT da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 3.1 della medesima deliberazione, relativi all'energia elettrica utilizzata per la ricarica di veicoli elettrici tramite infrastrutture di ricarica pubblica;

- con la deliberazione 565/2012/R/com, l’Autorità ha aggiornato per l’anno 2013 le tariffe e le condizioni economiche per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, ivi comprese quelle relative alle utenze in bassa tensione per alimentazione infrastrutture di ricarica pubblica di veicoli elettrici;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico;
- le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e le ulteriori componenti tariffarie del sistema elettrico sono aggiornate dall’Autorità in relazione alle esigenze di fabbisogno.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 350/2012/R/eel, sono state introdotte nuove misure applicative relative al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute, che entrano in vigore dal 1 gennaio 2013, ferme restando le previsioni relative alla compensazione per disagio economico e le regole di aggiornamento annuali;
- l’articolo 16 dell’allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, gli ammontari di compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio economico e fisico (di seguito: *bonus* elettrico) siano aggiornati, contestualmente all’aggiornamento dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche in bassa tensione del settore elettrico, applicando ai valori in vigore nell’anno precedente la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2.700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l’aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;
- con la deliberazione ARG/com 201/11, l’Autorità ha aggiornato i valori del *bonus* elettrico per l’anno 2012

**CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore del gas:

- con la deliberazione ARG/com 87/11 l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti per l’implementazione delle disposizioni in materia di oneri generali per il settore elettrico e quello del gas ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11;
- l’articolo 28 del decreto legislativo 28/11 disciplina le modalità di incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011 (di seguito: incentivazione CET); e che il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che l’Autorità definisca le modalità con le quali le risorse per l’erogazione di suddetti incentivi trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale;
- il decreto attuativo per l’incentivazione CET, previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 28/11, risulta essere in corso di pubblicazione;
- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 28/11, l’onere per l’incentivazione CET è posto in capo al conto di cui al comma

93.1, lettera a), della RTDG, alimentato dalle componenti tariffarie RE e RET (di seguito: conto RE/RET);

- il gettito attuale delle componenti tariffarie RE e RET risulta inadeguato a sostenere i presunti oneri derivanti dall'incentivazione CET;
- gli oneri posti in capo al conto di cui al comma 93.1, lettera b), della RTDG, alimentato dalla componente tariffaria RS, in relazione ai premi e alle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale a partire dalle competenze 2011 sono previsti in aumento rispetto agli anni precedenti;
- il gettito della componente tariffaria RS risulta inadeguato a sostenere il suddetto aumento;
- con la RTTG, l'Autorità ha istituito il corrispettivo unitario variabile integrativo della tariffa di trasporto  $CV^{OS}$  al fine di recuperare il gettito necessario a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, del conguaglio dei costi di ripristino e degli oneri sostenuti dal GSE per l'erogazione delle misure transitorie, di cui agli articoli 9 e 10, del decreto legislativo 130/10;
- con la deliberazione ARG/com 87/11 è stata fissata, a partire dal 1 ottobre 2011, la componente tariffaria  $CV^{OS}$ , al fine di assicurare la copertura delle spettanze di cui al precedente alinea;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore gas;
- le ulteriori componenti tariffarie del settore gas sono aggiornate dall'Autorità in relazione alle esigenze di fabbisogno.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 17 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che l'Autorità aggiorni gli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus gas*), applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1400 metri cubi, che usufruisce del servizio di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08;
- con la deliberazione ARG/com 201/11, l'Autorità ha aggiornato i valori del *bonus gas* per l'anno 2012.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 502/2012/R/com, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'adozione di modifiche alla regolazione vigente in tema di tasso di interesse di mora richiesto dalla Cassa agli esercenti, in caso di mancato o parziale versamento:
  - delle somme dovute in relazione all'esazione di prestazioni patrimoniali imposte;



- delle somme dovute a diverso titolo dagli esercenti alla Cassa medesima;
- con il documento per la consultazione 503/2012/R/com, l’Autorità ha esposto i propri orientamenti in merito alla modifica del tasso di interesse di mora di cui al precedente alinea al fine di “prevenire ed evitare attraverso il tardivo pagamento delle contribuzioni dovute alla Cassa, un ingiusto arricchimento da parte dei debitori, ipotesi possibile in caso di tasso di interesse di mora particolarmente conveniente rispetto ad altri tassi o a quelli del sistema bancario”;
- in particolare nel documento per la consultazione 503/2012/R/com l’Autorità ha prospettato l’utilizzo di un unico tasso di riferimento da applicarsi sulle somme dovute dagli esercenti alla Cassa l’adozione di un tasso di riferimento costituito dall’*euribor* a dodici mesi base 360 o, alternativamente, dal tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea (di seguito: BCE) maggiorato:
  - del 3,5 % per ritardi fino a 30 giorni lavorativi;
  - dell’8% per ritardi superiori ai 30 giorni lavorativi;
- le osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione hanno confermato, in linea generale, la validità dell’impostazione prospettata dall’Autorità;
- la maggior parte dei soggetti che ha partecipato alla consultazione ha tuttavia evidenziato la necessità di estendere l’adeguamento del tasso anche ai casi di ritardato versamento agli esercenti di importi da parte della Cassa, in una logica di neutralità e di simmetria di comportamento e al fine di non penalizzare gli operatori cui spettano rimborsi dalla stessa; e che, al momento, il caso di ritardo nei versamenti agli esercenti da parte della Cassa, rispetto alla data di accertamento definitivo delle somme dovute, non risulta una casistica frequente;
- il comma 32.10 del TIT prevede l’applicazione di un tasso di interesse per casi di ritardato pagamento da parte della Cassa;
- la maggior parte degli operatori intervenuti in consultazione ritiene preferibile in sostituzione del tasso *euribor* l’utilizzo del tasso di interesse della BCE più stabile rispetto al primo, maggiormente in linea con le condizioni di mercato di tutta l’eurozona e coerente con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- sono risultate differenziate le posizioni degli operatori relativamente alla maggiorazione da applicare al tasso base, salvo richiedere, in diversi casi, che l’applicazione della maggiorazione più elevata sia limitata ai ritardi superiori a 60/90 giorni invece che per i 30 previsti in consultazione, o comunque adottando una finestra temporale più ampia in quanto il ritardo di tale durata può essere fisiologico e legato da comportamenti opportunistici delle imprese che usano il mancato pagamento come fonte di finanziamento;
- altri operatori hanno infine richiesto:
  - a) il monitoraggio del livello del tasso e la compatibilità dello stesso con la soglia massima di usura di cui alla legge 108/06;
  - b) l’individuazione del tasso effettivo globale medio (di seguito: TEGM) da prendere come riferimento per la determinazione della soglia massima di usura;
- le osservazioni pervenute in sede di consultazione sono state pubblicate sul sito internet dell’Autorità.

## **RITENUTO OPPORTUNO:**

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin di
  - a) di 15 milioni di euro entro il 15 gennaio 2013;
  - b) di 30 milioni di euro entro il 15 febbraio 2013;
  - c) 15 milioni di euro entro il 15 marzo 2013;a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2;
- procedere all'aumento graduale e programmato della componente tariffaria A3 già iniziato con la deliberazione 383/2012/R/com, tenendo conto dell'incremento del fabbisogno economico per il 2013 in capo al conto A3;
- ai fini di cui al precedente alinea tener conto tuttavia della possibile riduzione del suddetto fabbisogno per l'incentivazione degli impianti CIP 6/92 in relazione alla proposta di cui al parere 535/2012/I/eel, nonché di valutazioni che prevedono un minor onere conseguente alle deroghe di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto 20 novembre 2012 e minori oneri relativi al ritiro dedicato;
- modificare pertanto gli incrementi a cadenza trimestrale previsti dalla deliberazione 383/2012/R/com, operando un incremento della componente tariffaria A3 orientativamente corrispondente ad un maggior gettito, su base annuale, di 550-600 milioni di euro;
- adeguare in aumento la componente tariffaria A4;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UC3;
- fissare, per l'anno 2013, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 pari a 0,0180 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
- adeguare di conseguenza la componente tariffaria MCT;
- aggiornare, conseguentemente, anche le tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione ARG/elt 242/10, relativamente alle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
- adeguare in aumento le componenti tariffarie RE e RET, al fine di avviare, in via prudenziale, la raccolta dei fondi a copertura dei futuri oneri di incentivazione CET per il 2013, pur nelle more della pubblicazione del relativo decreto attuativo, in esito alla quale saranno valutate ulteriori esigenze di incremento delle medesime componenti tariffarie;
- adeguare in aumento la componente tariffaria RS;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione di cui alle tabelle 3 e 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 in vigore dal 1 gennaio 2013 applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione di cui alla tabella 4 della deliberazione ARG/gas 88/09, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2012 e il primo trimestre 2013;

- fissare pari a zero la componente tariffaria  $CV^{OS}$ , di cui al comma 23.1, lettera c) della RTTG risultando completata la raccolta del gettito previsto dalla deliberazione ARG/com 87/11;
- confermare tutti i valori delle rimanenti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO**

- prevedere, anche tenendo delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 503/2012/R/com, l'utilizzo del tasso di interesse della BCE come riferimento per il calcolo del tasso di interesse di mora richiesto dalla Cassa agli esercenti in caso di mancato versamento delle somme dovute e dagli esercenti alla Cassa medesima;
- prevedere che il tasso di interesse di mora riconosciuto dagli esercenti alla Cassa in caso di mancato versamento delle somme dovute sia pari al tasso di riferimento di cui al precedente punto con:
  - l'applicazione di una maggiorazione del 3,5% per ritardi fino a 45 giorni ;
  - l'applicazione di una maggiorazione dell'8%, per ritardi superiori a 45 giorni;
- prevedere, in ogni caso, che il tasso di mora applicato non possa eccedere il tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.
- individuare il tasso massimo di soglia cui al precedente punto prendendo come riferimento il TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro anche in considerazione degli elementi informativi forniti dalla Cassa in relazione all'entità delle situazioni di morosità degli esercenti registrate negli anni 2010 e 2011;
- prevedere che, per i casi in cui la regolazione già prevede l'applicazione di un interesse a favore delle imprese per i casi di ritardato pagamento da parte della Cassa, il tasso venga fissato simmetricamente , pari al tasso di riferimento della BCE;
- modificare in coerenza con il precedente alinea il TIT e la RTDG;
- prevedere che le sopra citate disposizioni si applichino altresì in tutti i casi in cui, per effetto di delibere dell'Autorità, la Cassa applica interessi di mora su ritardati versamenti da parte degli esercenti;
- prevedere che le disposizioni di cui ai precedenti punti si applichino a partire dall'1 gennaio 2013.

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico*

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin:
- a) di 15 milioni di euro entro l'15 gennaio 2013;

- b) di 30 milioni di euro entro il 15 febbraio 2013;
  - c) di 15 milioni di euro entro il 15 marzo 2013;
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

## **Articolo 2**

*Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03 per l'anno 2013*

- 2.1 Per l'anno 2012, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03, è pari a 0,0180 centesimi di euro/kWh.

## **Articolo 3**

*Componenti tariffarie relative al settore elettrico*

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC e MCT, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.
- 3.2 Gli oneri generali e le ulteriori componenti e il corrispettivo *TSmax*, da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono fissate come indicato nelle Tabelle 5 e 6, allegate al presente provvedimento.

## **Articolo 4**

*Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 4.1 I valori delle componenti tariffarie UG<sub>1</sub>, GS, RE e RS, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 4.2 I valori delle componenti tariffarie GS<sub>T</sub> e RE<sub>T</sub>, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 4.3 Il valore della componente tariffaria CV<sup>os</sup>, a decorrere dal 1 gennaio 2013, è posto pari a zero.

## **Articolo 5**

*Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ai clienti del settore elettrico in stato di disagio per l'anno 2013*

- 5.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui alle tabelle 3 e 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 come sostituito dalla 350/2012/R/EEL, in vigore dal 1 gennaio 2013, sono fissati come indicato nelle Tabelle 9 e 10 allegate al presente provvedimento.

## **Articolo 6**

### *Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas ai clienti domestici in stato di disagio economico per l'anno 2013*

- 6.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti domestici del gas in stato di disagio economico di cui alla tabella 4 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, con riferimento all'anno 2013, sono fissati come indicato nella Tabella 11 allegata al presente provvedimento.

## **Articolo 7**

### *Disposizioni in merito al tasso di interesse di mora*

- 7.1 A partire dal 1 gennaio 2013 nei provvedimenti dell'Autorità il tasso Euribor utilizzato per il calcolo degli interessi di mora è sostituito dal tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 7.2 In caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di cui al precedente comma 7.1 maggiorato:
- a) di tre punti e mezzo percentuali per ritardi fino a 45 giorni;
  - b) di otto punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni.
- 7.3 In ogni caso il valore massimo del tasso di cui al precedente comma 7.2, lettera b) è pari al tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.

## **Articolo 8**

### *Modifiche all'Allegato A- TIT della deliberazione ARG/elt 199/2011*

- 8.1 Al comma 32.10 del TIT le parole "all'Euribor a dodici mesi base 360", sono sostituite con le parole "al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea".
- 8.2 Il comma 32.11 del TIT è sostituito dal seguente comma:
- "32.11 In caso di inottemperanza dei termini di cui al comma 32.8, lettera a), la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato:
- a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
  - b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro."

8.3 Il comma 47.4 del TIT è sostituito dal seguente comma:

“47.4 In caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato:

- a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
- b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.”

### **Articolo 9**

*Modifiche all’Allegato A- RTDG della deliberazione ARG/gas 159/08*

9.1 Il comma 98.3 della RTDG è sostituito dal seguente comma:

“98.3 In caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato:

- a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
- b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.”

### **Articolo 10**

*Disposizioni finali*

- 10.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.
- 10.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 gennaio 2013.
- 10.3 L’Allegato A- TIT della deliberazione ARG/elt 199/2011 e l’Allegato A- RTDG della deliberazione ARG/gas 159/08, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*